

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Gent.le Sig.
CATINO MARCO
VIA DEI MISSAGLIA 39
20100 MILANO

MILANO, 30 aprile 2013

OGGETTO: lettera di assunzione

Facendo seguito alle intese intercorse abbiamo il piacere di comunicarle che è stata disposta la Sua assunzione alle dipendenze di questa Società, alle seguenti condizioni.

Articolo 1 – DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO- QUALIFICA – MANSIONI

- 1.1 Lei sarà assunto a tempo indeterminato dalla nostra società con decorrenza 02 maggio 2013 .
- 1.2 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di 1 Livello secondo la classificazione del CCNL del settore Terziario Confcommercio.
- 1.3 Le mansioni a cui sarà inizialmente adibito saranno quelle di “Field Application Engineer”.
Nell’ambito di tali mansioni, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Lei dovrà svolgere:
 - attività di prevendita e postvendita di natura tecnica;
 - attività di delivery e training per i clienti della società, anche gestendo il team dedicato ove necessario
- 1.4 Le precisiamo che, in relazione all’incarico a Lei affidato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 66/2003, la Sua retribuzione mensile deve intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo anche per eventuali prestazioni straordinarie.

Articolo 2 – LUOGO DI LAVORO -


- 2.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede della società in MILANO, nonché presso i clienti della stessa presenti sul territorio nazionale e internazionale.
- 2.2 Al riguardo, con la sottoscrizione della presente lettera, Lei dichiara sin d’ora di essere disponibile alle frequenti trasferte nonché a futuri eventuali trasferimenti o distacchi che la nostra società dovesse disporre.

Articolo 3 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA’

- 3.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con il massimo impegno, la massima regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nei regolamenti e policy aziendali, nelle circolari e disposizioni di servizio, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell’azienda.
- 3.2 Fermo restando l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. Lei, sottoscrivendo la presente lettera, si obbliga altresì a prestare la sua attività professionale esclusivamente in favore delle scrivente società e a non esercitare alcuna attività ulteriore per conto proprio o di terzi.
- 3.3 Ai sensi dell’art. 2106 c.c. Ella si impegna – anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro – a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell’esercizio delle Sue mansioni.

Articolo 4 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE

- 4.1. Nel caso in cui nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto Lei produca risultati brevettabili, il diritto a depositare le relative domande di brevetto spetterà alla nostra società, fermo restando il suo diritto ad essere nominato inventore. Con il termine “risultato brevettabile” si intende

MC 

qualsiasi invenzione, idea, scoperta, metodo, creazione intellettuale, informazione, codice o tecnologia realizzati, concepiti, attuati, sviluppati, o ridotti in pratica nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

4.2. La nostra società acquisisce la proprietà dei risultati così come ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale ad essi connesso che sarà esercitato a sua insindacabile discrezionalità anche con riferimento a tempistiche e strategie territoriali.

4.3. La nostra società sosterrà i costi di deposito e tutti i successivi costi necessari alla brevettazione, estensione e mantenimento dei brevetti negli Stati di interesse.

4.4 In relazione a quanto sopra, Lei si impegna a collaborare, quando richiesto, per il corretto espletamento delle pratiche necessarie, in particolare durante la procedura di brevettazione, fornendo alla nostra società il dovuto supporto tecnico per la risposta alle azioni/comunicazioni ufficiali emesse di volta in volta dagli Uffici Brevetti e sottoscrivendo la documentazione necessaria al deposito ed ottenimento del brevetto negli Stati in cui verrà richiesta.

4.5. Dovendosi ritenere tutte le attività sopra descritte ai punti 4.1. e 4.4. come accessorie alle mansioni assegnate Le Ella non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello pattuito al punto 6 che deve intendersi comprensivo anche di eventuali compensi o premi ex art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI").

Articolo 5 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

5.1 Durante il Suo orario di lavoro Lei si impegna a non utilizzare, né con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro né con strumenti personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 6 – RETRIBUZIONE

6.1 Il complessivo trattamento economico a Lei spettante in relazione al presente contratto sarà di € ~~3.357,14~~ 3.357,14 lordi mensili, così suddivisi:

- Paga Base	1.550,54
- Contingenza	537,52
- Terzo Elemento	11,36
- Superm. Assorbibile	1.257,72
<hr/>	
Totale lordo mensile	3.357,14

6.2 Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

6.3 Resta inteso che il superminimo riconosciuto Le comprenderà ed assorbirà ogni altro emolumento previsto dalle norme collettive presenti e future.

6.4 Per ogni effetto viene espressamente pattuito che il trattamento retributivo che Le viene e Le sarà attribuito e praticato deve essere considerato globalmente, sì che esso deve intendersi valido, fino alla rispettiva concorrenza, anche per quei titoli ed istituti contrattuali che, pur non essendo espressamente qui previsti, possono maturare e/o matureranno a Suo favore e che Lei dovesse far valere in qualsiasi momento in costanza del rapporto o a seguito della risoluzione dello stesso.

6.5 In relazione all'espletamento delle Sue mansioni, Le saranno riconosciuti i seguenti fringe benefits :

- Il diritto ad utilizzare l'auto aziendale, secondo le modalità espressamente previste in allegato alla presente.

Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

7.2 Per tutto quanto non specificatamente precisato ai punti che precedono, il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Collettivo Nazionale di

MC 

Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dai regolamenti interni della Società.

Dipendente

Marc Catino

CATINO MARCO

Datore di Lavoro

Luigi Vincenzetti

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

HT SRL

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

Marc Catino

CATINO MARCO

Datore di Lavoro

Luigi Vincenzetti

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

HTSRL

ACCORDO INDIVIDUALE SULLA FRUIZIONE DELLE ROL E DELLE EX FESTIVITA'

Il Datore di Lavoro HT SRL, con sede legale in MILANO, VIA MOSCOVA 13 (MI), codice fiscale 03924730967
(di seguito il Datore di Lavoro)

ed

il Sig. CATINO MARCO, codice fiscale CTNMRC83L04F205U, residente in Milano dipendente dell'anzidetto
Datore di Lavoro (di seguito il Dipendente)

premessò

- che tra le Parti è intercorrente un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 02/05/2013;
- che il Datore di Lavoro si impegna a far godere i permessi per ROL ed ex festività, come da richieste del Dipendente, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive;
- che il Dipendente ha interesse a conservare il diritto alla fruizione degli anzidetti permessi anche laddove fossero decaduti in quanto non fruiti nei termini previsti dal CCNL applicato;

ciò premessò le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le ore di permesso per ROL ed ex festività che matureranno nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruiti entro la data di cessazione;
- 2) L'eventuale monte ore non fruito sarà monetizzato al momento della cessazione.

MILANO, 15/03/2013

Dipendente



CATINO MARCO

Datore di Lavoro



HT STI
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

HT SRL

A SEGUIRE MODULI DETRAZIONI E SCELTA TFR

DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)
 DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Spettabile HT SRL Unità locale MILANO

Il/La sottoscritto/a: CATINO MARCO
 nato/a il: 04/07/198 a MILANO C.F.: CTNMRC83L04F205U
 Residente in: MILANO CAP.: 20100 Prov.: MILANO

Via: VIA DEI MISSAGLIA 39 FRAZ.: _____
 Stato civile: celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere dal _____, alle seguenti detrazioni d'imposta contraddistinte dalla scelta espressa con una (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato" di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2 del Tuir

- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" da riportare al periodo di lavoro nell'anno.
- REDDITI DI PENSIONE da riportare al periodo di lavoro nell'anno.
- NON APPLICARE le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.
- APPLICARE un'aliquota più elevata di quella risultante in sede di conguaglio fiscale (1)

Aliq. _____

Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir

CONIUGE A CARICO non legalmente né effettivamente separato (2)

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale

CONIUGE MANCANTE (3)

FIGLIA CARICO (4)

Il dichiarante è consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordo con l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato.

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Disabile	1° figlio	Al 50%	Al 100%

ALTRI FAMILIARI A CARICO (5)

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	% spettanza

ULTERIORE DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (nucleo con 4 o più figli a carico) (6)

Poiché dette detrazioni variano in funzione del reddito complessivo dell'anno in corso, considerare quanto segue:

- il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da Codesta Ditta
- il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da Codesta Ditta, anche da altri redditi diversi dal lavoro dipendente pari a € _____, _____ al netto dell'abitazione principale
- il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a € _____, _____

DICHIARA, INOLTRE

- di non essere titolare di pensione
- di essere titolare di pensione n. _____ con quote da trattenere pari a € _____, _____ per giorno e pari a € _____, _____ su tredicesima mensilità.

SI IMPEGNA

a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute nel corso dell'anno, rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di pensione, sollevando fin d'ora Codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.

Data 2 5 2013

Firma Marco Catino

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

- La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

1) APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA

E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

B) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

2) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

3) CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

4) FIGLIA CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all'art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d'imposta sono tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d'imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*)

(*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l'articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asservazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dall'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asservata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Per i soggetti non residenti, l'articolo 1 comma 1324 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dispone che le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (L. n°220 del 13/12/2010 - art.1 c. 54), a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con l'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite del suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

6) ULTERIORE DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

C) VALIDITA'

L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, sono effettuate se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni dichiarate.

Gentilissimo/a
CATINO MARCO
VIA DEI MISSAGLIA 39
20100 MILANO

**INFORMATIVA 2007 SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
ai lavoratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entro sei mesi dalla data della Sua assunzione, Lei dovrà decidere la destinazione del Suo TFR che maturerà.

Le scelte a Sua disposizione sono due:


- conferire il TFR ad un fondo pensione e, in tal modo, aderire alle forme pensionistiche complementari (in tal caso, si tratta di una scelta irrevocabile);
- conservare il TFR presso l'Azienda, rinunciando ad una pensione integrativa (in tal caso, si tratta di una scelta successivamente revocabile). Si precisa che, nel caso di lavoratori dipendenti di aziende che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, il TFR dovrà essere versato ad un fondo istituito presso l'INPS, con finalità di gestione per conto dello Stato.

Nell'uno e nell'altro caso, potrà formalizzare la Sua scelta sottoscrivendo e consegnandoci entro i sei mesi dalla Sua assunzione apposito modello.

Nel caso in cui, entro il predetto termine, Lei non dovesse esprimere alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti, provvederemo a trasferire il Suo TFR:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverse modalità per le aziende che avessero diversamente disposto con accordo aziendale;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando sarà trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data 2/5/2013



Si dichiara di ricevere, in data odierna, l'informativa, ai sensi dell'Art.8, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sulla destinazione del TFR che maturerà, contenente informazioni sulle diverse scelte disponibili sul conferimento del TFR maturando.

Per ricevuta: data 2/5/2013

Firma Marco Catino

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a CATINO MARCO,
nato/a a MILANO il 04/07/1983, codice fiscale CTNMRC83L04F205U,
dipendente del HT SRL,

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / ;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / , fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / ,

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)
- o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare _____, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____ / ____ / _____, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare _____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data ____ / ____ / _____;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

2/5/2013



(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Gent.le Sig.ra
CATINO MARCO
VIA DEI MISSAGLIA 39
20100 MILANO
MILANO, 15/03/2013

OGGETTO: Informativa dell'esistenza di un trattamento dati personali.

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico Privacy) che lo scrivente Datore di Lavoro ha la necessità di raccogliere ed utilizzare una serie di Suoi dati personali ai fini dell'instaurazione e successiva gestione del rapporto di lavoro.

Tali dati personali potranno riguardare Lei o i Suoi familiari e Le saranno richiesti o comunque potranno essere da Lei autonomamente comunicati perché necessari per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione oltre che per ogni adempimento di legge, contratto e di regolamento nei confronti degli Istituti Previdenziali ed assistenziali e dell'Amministrazione Finanziaria. I dati personali in questione saranno trattati su supporto magnetico e cartaceo, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge sulla Privacy. Saranno impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell'ambito di esecuzione del contratto verranno comunicati al centro elaborazione dati: GDA Service sas di Dott. Luca Cozzi & C., con sede legale in Paderno D., via Roma 84 e con sede operativa in Milano Piazza Castello 2.

I dati personali trattati sono indispensabili per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per la quasi totalità, sono dati obbligatori per legge, il rifiuto a fornire dette informazioni o il mancato consenso al loro trattamento, rendono impossibile l'esecuzione di operazioni a diretto interesse del lavoratore dipendente quali: predisposizione della busta paga, versamenti previdenziali e fiscali.

In occasione del trattamento dei Suoi dati, il datore di lavoro potrà, a seguito di Sua segnalazione, venire a conoscenza di informazioni che la legge definisce "sensibili" in quanto idonee a rilevare:

- stato di salute (es. malattie, infortuni, maternità);
- adesione ai sindacati;
- adesione a partiti politici (es. permessi per cariche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta fruizione permessi per festività religiose).

Tali dati potranno essere trattati soltanto previo consenso scritto dell'interessato.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Datore di Lavoro HT SRL direttamente o nella persona del proprio Legale Rappresentante.





La preghiamo di restituirci firmata copia della presente, come: ricevuta dell'informativa, consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, consenso alla comunicazione dei dati al Centro di Elaborazione Dati esterno.

- Firma del Datore di Lavoro :

- Firma del Dipendente per ricevuta dell'informativa:

- Firma del Dipendente per consenso al trattamento di dati sensibili:

- Firma del Dipendente per estensione del consenso al CED:

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano





Segue : i diritti dell'interessato

Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SCRITTURA PRIVATA

Tra

la Società **HT S.r.l.**, P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 13, in persona del legale rappresentante Dott. Valeriano Bedeschi (di seguito, per brevità, anche “la Società” o “HT”)

e

Il Signor **Marco Catino**, nato a Milano, domiciliato a Via dei Missaglia 39, codice fiscale **CTNMRC83L04F205U** d'ora innanzi denominato Collaboratore;

(di seguito indicati congiuntamente come le “**Parti**”)

Premesso che

- A.** il Sig. Marco Catino ha sottoscritto in data 20.4.2012 un contratto di collaborazione a progetto con la Società con decorrenza 2.5.2012 e scadenza 30.4.2013;
- B.** che il Collaboratore ha sollevato questioni in merito alla qualificazione del rapporto e richiesto il riconoscimento di compensi ulteriori a quelli effettivamente percepiti in relazione allo svolgimento del proprio incarico;
- C.** a seguito di trattative intervenute, le parti, con il presente atto, intendono definire e prevenire, in via di transazione generale novativa, qualunque controversia avente origine, ragione o causa nel rapporto di collaborazione a progetto di cui al punto A., nella sua qualificazione, nella sua esecuzione e nella sua cessazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- 1.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione, utili a definirne contenuto, presupposti e finalità.
- 2.** Il Sig. Marco Catino dichiara e riconosce:
 - a) la natura autonoma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto intercorso con HT S.r.l. in relazione all'originaria volontà delle parti nonché alle modalità ed ai tempi di concreta esecuzione dell'attività professionale da lui svolta per conto di HT nella dichiarata assenza di alcun vincolo di subordinazione;
 - b) che il rapporto di collaborazione costituito tra le Parti cesserà

MC W

definitivamente alla data 30.4.2013, per effetto della naturale scadenza del contratto stipulato;

- c) di aver ricevuto un trattamento economico corrispondente alle proprie aspettative e conforme sul piano qualitativo e quantitativo alle prestazioni professionali da lui rese in favore della Società.
3. Il Sig. Marco Catino rinuncia nei confronti di HT S.r.l. nonché di successori e/o aventi causa e/o danti causa di tali società, nonché (per quanto occorresse) di ogni altra società alle stesse collegata e/o dalle stesse controllata, nonché di qualsiasi dipendente e collaboratore delle stesse, in via di transazione generale e novativa ad ogni diritto e/o pretesa di natura retributiva e/o indennitaria e/o risarcitoria e/o di altro genere che, a qualsiasi titolo, fosse riconducibile -o soltanto occasionata- all'intercorso rapporto di lavoro autonomo con HT S.r.l., alla sua qualificazione, alla sua esecuzione ed alla sua prossima cessazione del 30.4.2013; la rinuncia comprende quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali domande di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo intercorso (anche ex art. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003), nonché a diritti e/o pretese (comunque contestate dalla società) aventi ad oggetto: crediti retributivi a qualunque titolo rivendicati, anche per lavoro straordinario, notturno e festivo, dequalificazione, demansionamento, premi, incentivi, provvigioni, e incidenze di tutte le voci testé indicate su istituti legali, contrattuali e indennità anche di fine rapporto; risarcimenti e indennizzi di qualsiasi natura, anche contrattuali, alla salute, biologici, morali, all'immagine, alla vita di relazione, anche ex artt. 2043, 2049, 2087, 2103 c.c., alla capacità lavorativa generica e specifica; risarcimenti, rivalse o indennizzi per contributi previdenziali ed assistenziali, anche eventualmente derivanti da diversi inquadramenti; rimborsi spese.
4. La Società, a fronte delle rinunce sopra espresse dal Collaboratore, ai soli fini conciliativi della controversia insorta e senza con ciò riconoscere la fondatezza delle pretese dallo stesso azionate, si impegna:
- a) a versare in suo favore un importo lordo di euro 3.000,00 lordi a titolo di transazione generale e novativa/incentivo all'esodo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e 1976 c.c.;
 - b) ad assumere alle proprie dipendenze il Sig. Marco Catino con decorrenza dal 1.5.2013 alle condizioni indicate nella lettera di assunzione sottoscritta contestualmente alla presente scrittura e qui allegata sub All. 1.
5. La somma netta corrispondente alla somma lorda di cui al precedente punto 4.a), previa deduzione delle ritenute previste ex lege, verrà versata da HT S.r.l. al Sig. Marco Catino a mezzo bonifico bancario sul conto corrente

MC



intestato a quest'ultimo e noto alla società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al successivo punto 7.

6. La Società accetta le rinunce formulate dal Sig. Catino e, correlativamente, rinuncia nei confronti del medesimo (che accetta) a qualsiasi eventuale pretesa avente origine nell'attività professionale autonoma prestata dal medesimo per conto di HT S.r.l..
7. Le parti si impegnano a riprodurre il contenuto del presente atto in apposito verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
8. Forma parte integrante del presente accordo la lettera di assunzione qui acclusa sub All. 1.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti.

L.C.S.

Milano, li 30 Aprile 2013

HT S.r.l. *Luigi Vincenzetti*

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

Sig. Marco Catino
Marco Catino

[Handwritten mark]